

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 367 def.

Bruxelles, 11 ottobre 1991

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma,
da parte della Comunità,
della convenzione sulla protezione delle Alpi

(presentata dalla Commissione)

1. MOTIVAZIONE

- 1) Nel maggio 1989, la Repubblica federale di Germania ha invitato gli altri sei paesi alpini (Svizzera, Austria, Francia, Italia, Jugoslavia e Liechtenstein) ad una conferenza internazionale per esaminare i problemi connessi con la protezione dell'ecosistema alpino - uno dei più importanti d'Europa - minacciato in particolare da uno sviluppo e da una trasformazione molto rapidi delle attività economiche e sociali nella regione alpina.
- 2) Dopo diverse riunioni preparatorie, la conferenza si è svolta a Berchtesgaden, a livello ministeriale, dal 9 all'11 ottobre 1989. Ad essa hanno partecipato rappresentanti dei 7 paesi alpini e della Commissione delle Comunità europee.

La conferenza di Berchtesgaden ha adottato:

- una risoluzione che prevede il potenziamento della cooperazione tra i paesi alpini e che riguarda diversi settori: riassetto del territorio, ambiente (preservazione dell'atmosfera - protezione dei suoli - regime delle acque - protezione della natura e dei paesaggi - gestione dei rifiuti), turismo, agricoltura, foreste, trasporti, energia, ricerca ed istruzione;
 - un programma di lavoro iniziale di orientamento dei lavori prioritari di un "Gruppo di alti funzionari" incaricati dell'attuazione della risoluzione.
- 3) I compiti prioritari affidati al gruppo di alti funzionari consistono:
- nell'elaborare un progetto di convenzione quadro;
 - nell'approntare progetti iniziali di disposizioni vincolanti riguardanti i seguenti 5 settori:
 - . protezione della natura e dei paesaggi (ivi incluso il regime delle acque);
 - . trasporti;
 - . turismo;
 - . agricoltura montana;
 - . riassetto del territorio.

- 4) Per l'attuazione dei suddetti compiti, il gruppo di alti funzionari (presidenza: Austria) ha costituito diversi gruppi di lavoro incaricati di definire la situazione attuale e di suggerire delle linee direttrici per elaborare dei protocolli riguardanti i suddetti settori.
- 5) La convenzione quadro e i protocolli definiscono degli obblighi in settori in cui sussistono competenze comunitarie quali l'agricoltura, i trasporti, la protezione della natura e il turismo.
- 6) Il 5 settembre 1991 il gruppo di alti funzionari ha concluso i suoi lavori sull'elaborazione del progetto di convenzione quadro. Si prevede di procedere alla firma della convenzione in occasione della conferenza interministeriale che si svolgerà a Salisburgo, Austria, il 6 e 7 novembre 1991.
- 7) Il 14 maggio 1991, la Commissione è stata autorizzata a partecipare, in nome della Comunità, ai negoziati relativi a detta convenzione quadro e ai suoi protocolli, in consultazione con gli Stati membri.
- 8) Tenuto conto del risultato dei negoziati, il Consiglio è invitato ad autorizzare il presidente a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare detta convenzione in nome della Comunità.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma,
da parte della Comunità,
della convenzione sulla protezione delle Alpi

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha partecipato, in nome della Comunità e tramite il gruppo di alti funzionari, ai negoziati relativi all'elaborazione di una convenzione sulla protezione delle Alpi;

considerando che detta convenzione e i protocolli allegati definiscono degli obblighi in settori in cui sussistono competenze comunitarie quali l'agricoltura, i trasporti, la protezione della natura e il turismo;

considerando che la Commissione ha reso edotto il Consiglio dei risultati dei negoziati affinché quest'ultimo potesse adottare una posizione definitiva;

considerando che detta convenzione deve essere adottata nel corso della conferenza interministeriale che si svolgerà a Salisburgo, Austria, il 6 e 7 novembre 1991;

considerando che, con riserva di successiva conclusione, occorre che detta convenzione possa essere firmata da parte della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare, in nome della Comunità, con riserva di successiva conclusione, la convenzione sulla protezione della Alpi conformemente all'articolo XII della convenzione nonché a conferirle (conferire loro) i poteri necessari a tal fine.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

**Convenzione per la protezione delle Alpi
(Convenzione delle Alpi)**

La Repubblica d'Austria,
la Confederazione Elvetica,
la Repubblica Francese,
La Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,
il Principato di Liechtenstein,
nonché
la Comunità Economica Europea,

consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e del quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,

riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,

riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,

consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attività agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico nonché le forme e l'intensità della utilizzazione turistica,

considerando che il crescente sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni ecologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o è impossibile o è possibile soltanto con un grande

dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,

convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche,

a seguito dei risultati della prima Conferenza delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Campo d'applicazione

1. Oggetto della presente Convenzione è la regione delle Alpi, com'è descritta e rappresentata nell'allegato.
2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, può, tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora ciò sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 può essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio nazionale in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Articolo II

Obblighi generali

1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonché della Comunità Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore

dell'area alpina viene intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.

b) Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.

c) Salvaguardia della qualità dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella Regione alpina, nonché le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.

d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la

continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose.

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina.

i) Turismo e attività del tempo libero- al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità.

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico.

l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.

3. Le Parti contraenti concluderanno protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

Articolo III

Ricerca e osservazione sistematica

Nei settori di cui all'articolo II, le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,
- b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione sistematica,
- c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonché la relativa raccolta dati.

Articolo IV

Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa .
3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.
4. Le Parti contraenti provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati di ricerche, osservazioni, nonché sulle misure adottate.
5. Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza di determinate informazioni. Le informazioni definite riservate

devono essere trattate come tali.

Articolo V
Conferenza delle parti contraenti
(Conferenza delle Alpi)

1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi) . La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.

3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.

4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatta salva l'osservanza delle leggi nazionali sulla riservatezza.

5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa ed ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualità di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunità transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi può inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgono un'attività in materia.

6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

Articolo VI Compiti della Conferenza delle Alpi

La Conferenza delle Alpi esamina nelle sue sessioni lo stato di attuazione della Convenzione, nonché dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:

- a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformità con la procedura di cui all'articolo X.
- b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonché le loro modifiche in conformità con la procedura di cui all'articolo XI.
- c) Adotta il proprio regolamento interno.
- d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.
- e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
- f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
- g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli III e IV, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo V, paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonché delle relazioni presentate dai Gruppi di lavoro.
- h) Assicura l'espletamento delle necessarie attività di Segretariato.

Articolo VII Delibere della Conferenza delle Alpi

1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso in merito ai compiti di cui all'art. VI, lettere c), f) e g) e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.

2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunità Economica Europea esercita il proprio diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondenti al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

Articolo VIII Comitato permanente

1. E' istituito quale Organo esecutivo il Comitato permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti .

2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle sessioni del Comitato permanente con status di osservatori. Lo stesso status può inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta.

3. Il Comitato permanente adotta il proprio regolamento interno.

4. Il Comitato permanente delibera inoltre sulle modalità dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.

5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato permanente.

6. Il Comitato permanente espleta in particolare i seguenti compiti:

- a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo V paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,
- b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione e dei protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo VI,
- c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate,
- d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti e può proporre punti dell'ordine del giorno nonché ulteriori misure

relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi protocolli,

- e) insedia i Gruppi di lavoro per l'elaborazione di protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo VI lettera e) e coordina la loro attività,
- f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di protocollo in una visione unitaria e globale e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,
- g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nella Convenzione e nei Protocolli.

7. Le delibere nel Comitato permanente vengono adottate in conformità con le disposizioni di cui all'articolo VII.

Articolo IX Segretariato

La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

Articolo X Modifiche della Convenzione

Ciascuna Parte può presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della Sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame. Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo XII.

Articolo XI Protocolli e loro modifiche

1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo II, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla Parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della Sessione della

Conferenza delle Alpi che li prenderà in esame.

2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti che li abbiano ratificati, accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche, accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario.

3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia si applicano per analogia le disposizioni degli articoli X, XIII e XIV.

4. Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo XII Firma e ratifica

1. La presente Convenzione è depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualità di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.

2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.

3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2.

4. Per ciascuna parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o approvazione.

Articolo XIII Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo XIV Notifiche

Il depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:

- a) gli atti di firma,
- b) i depositi di strumenti di ratifica, accettazione o approvazione
- c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo XII,
- d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo I, paragrafi 2 e 3,
- e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo XIII e le date in cui le denunce hanno effetto.

In fede di ciò la presente Convenzione è stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ogni testo fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a ciascuna Parte firmataria.

Per la Repubblica d'Austria:

Per la Confederazione Elvetica:

Per la Repubblica Francese:

Per la Repubblica Federale di Germania:

Per la Repubblica Italiana:

Per la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia:

Per il Principato di Liechtenstein:

Per la Comunità Economica Europea:

ISSN 0254-1505

COM(91) 367 def.

DOCUMENTI

IT

14

N. di catalogo : CB-CO-91-419-IT-C

ISBN 92-77-75997-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo